



Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

Paul Morphy Chess Club Liv.F.

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita in Livorno Ferraris (VC), in Via Martiri della Libertà, 35 – CAP 13046, in data 4 dicembre 2015, un'Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "A.S.D. Paul Morphy Chess Club Liv.F.", con sede legale come sopra indicata."

Articolo 2 – Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dello Sport degli Scacchi e di ogni attività sportiva connessa alla disciplina degli scacchi, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, ivi compreso la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
3. Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, quali a mero titolo esemplificativo: • attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, la gestione di un posto di ristoro; • la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro come attività secondaria, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive necessarie o utili per la pratica della suddetta disciplina sportiva.
4. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, o di prestazioni di lavoro sportivo nei casi e con le modalità previste dalla Legge, e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
5. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e di ogni Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
7. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.



Articolo 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.


Articolo 4 – Ammissione dei soci

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Scacchistica Italiana e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Nella domanda andrà indicato l'indirizzo di posta elettronica che costituirà il recapito del socio per tutte le comunicazioni con l'Associazione
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa, per gravi motivi o per incompatibilità dei comportamenti rispetto agli interessi ed ai fini dell'Associazione, da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato. La sospensione ha durata massima di un anno e contro di essa è sempre ammesso ricorso nelle modalità di cui all'art. 24.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – Diritti dei soci

1. **Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo**
2. **Il diritto al voto del socio minorenne verrà esercitato dal genitore o da chi ne esercita la potestà che ha firmato la richiesta di tesseramento di cui all'art. 4.4**
3. **Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.**
4. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.





Articolo 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Articolo 7 – Organi dell'associazione

Gli organi sociali sono:

1. l'assemblea generale dei soci.
2. il presidente
3. il consiglio direttivo.

Articolo 8 – Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Il consiglio direttivo potrà decidere che l'Assemblea si svolga in modalità telematica e quindi con la partecipazione ed il voto dei soci da remoto, purché il sistema adottato garantisca l'identificazione del socio che partecipa e che vota.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione degli associati che lo richiedano.



[A long, thin, curved line, possibly a signature or a mark, spans across the middle of the page.]

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

1. **Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.**
2. La quota sociale, al fine del voto in Assemblea, dev'essere versata nelle casse sociali almeno 15 giorni prima dell'Assemblea stessa. In mancanza, il socio che ha versato in ritardo la quota sociale, è escluso dal voto in Assemblea ma vi potrà partecipare.
3. Il Consiglio direttivo, prima di ogni Assemblea, delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso ricorso all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa o comunque prima che il presidente dell'assemblea dichiari aperte le votazioni
4. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.
5. **I soci minorenni partecipano alle Assemblee, per loro esprimerà il voto il genitore o comunque l'esercente la patria potestà che ha firmato la richiesta di tesseramento**

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché, se l'Assemblea viene svolta in via telematica, le modalità per l'accredito ed il voto.
2. Il continuo e regolare funzionamento dell'indirizzo di posta elettronica indicato dal socio in sede di domanda di ammissione è onere dello stesso. L'eventuale mancato recapito della email di convocazione comunque spedita non rende invalida la convocazione che sia stata comunque affissa nei termini presso la sede sociale
3. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.
4. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, e redatto il relativo verbale, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria, sarà validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del relativo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.





Articolo 12 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché, se l'Assemblea viene svolta in via telematica, le modalità per l'accredito ed il voto.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. **Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.**
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta.
6. Il Consiglio direttivo può svolgersi anche in modalità telematica. Comunque ne verrà redatto un verbale da parte del Segretario che sarà firmato dallo stesso.





Articolo 14 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissionario per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto

Articolo 15 – Convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci
2. redigere eventualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
3. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
4. redigere e approvare gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale
5. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
6. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci

Articolo 17 – Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il **legale rappresentante in ogni evenienza**.

Articolo 18 – Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento **temporaneo**, o nelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.





Articolo 19 – Segretario/Tesoriere

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo

Articolo 20 – Rendiconto

- 1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia eventualmente il preventivo che il consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.**
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre

Articolo 22 – Patrimonio

1. I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti da:
2. quote associative annuali;
3. contributi di enti e associazioni;
4. lasciti e donazioni;
5. proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione

Articolo 23 – Sezioni

L'assemblea ordinaria può costituire sezioni in luoghi ritenuti opportuni per il miglior perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 24 – Clausola compromissoria

Ogni controversia tra soci o tra soci e associazione è devoluta a un collegio arbitrale secondo le regole della FSI o, in mancanza, composto da tre arbitri: due nominati dalle parti e uno come presidente. La parte che intende sottoporre la questione deve comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. o PEC entro 20 giorni dall'evento originante la controversia.

Provincia di ...
Il Verca...



Articolo 25 – Scioglimento

- 1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto, con voto personale e esclusione delle deleghe.**
- 2. L'assemblea determina la destinazione del patrimonio residuo.**
- 3. Il patrimonio residuo deve essere devoluto a favore di altra associazione con finalità sportive, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.**

Articolo 26 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti della FSI e, in subordine, le disposizioni del Codice Civile.

N.B. Si rammenta che nel presente statuto sono evidenziati in grassetto i contenuti irrinunciabili in base ai requisiti richiesti dalla legge

